

**Memoria dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’audizione del 3 luglio 2002**  
**davanti all’Ufficio di Presidenza della VI Commissione Finanze**  
**della Camera dei Deputati**

Nell’ambito delle funzioni conferite dalla legge 14 novembre 1995, n.481, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha definito, ai sensi dell’articolo 23, commi 2 e 4 del decreto legislativo n.164/00, un nuovo ordinamento tariffario con propria deliberazione 28 dicembre 2000, n.237/00, pubblicata nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001, recante criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato.

Il nuovo ordinamento ha introdotto importanti innovazioni quali:

- a. la distinzione tra l’attività di distribuzione, destinata a rimanere in condizioni di monopolio di fatto, da quella di fornitura ai clienti del mercato vincolato, destinata a svolgersi in condizioni concorrenziali: tale distinzione consente di favorire la liberalizzazione di quest’ultima;
- b. il superamento delle differenze tariffarie in funzione degli usi del gas; in particolare, a partire dall’1 luglio 2001 ha eliminato la differenziazione tra tariffe del gas per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda (T1), per uso riscaldamento individuale (T2), per altri usi civili (riscaldamento centralizzato e usi commerciali T3) e per usi industriali ed artigianali delle imprese con consumo annuo compreso fra i 100.000 e i 200.000 metri cubi (T4). Tali articolazioni tariffarie erano previste dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 26 giugno 1986, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 dell’1 luglio 1986, dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1993 e dal decreto del Ministro dell’industria , del commercio e dell’artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 184 dell’8 agosto 1994;
- c. le opzioni tariffarie per le attività di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato, formulate dalle imprese esercenti nel rispetto di vincoli tariffari stabiliti dall’Autorità, costituite da quote fisse e quote variabili eventualmente articolate per fasce di consumo;
- d. l’introduzione di contributi alle spese connesse alla fornitura del gas a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili, gestiti dalle amministrazioni comunali.

Le predette innovazioni rispondono ad un duplice ordine di esigenze: da un lato la legge n.481/95, nel definire i principi dell’ordinamento tariffario per i servizi di pubblica utilità, prevede che l’ordinamento tariffario abbia principalmente come riferimento le condizioni di erogazione dei servizi e le caratteristiche del servizio erogato, piuttosto che gli usi a cui tale servizio può essere destinato. Dall’altro lato, il decreto legislativo n.164/00 prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, la formazione di un mercato di clienti idonei, liberi pertanto di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista , sia in Italia che all’estero, e con diritto di accesso al sistema. Il decreto stabilisce, inoltre, che la condizione di idoneità si applichi a decorrere dall’1 gennaio 2003 a tutti i clienti finali. Affinché la condizione di idoneità del cliente possa dispiegare i suoi effetti è necessario che il cliente faccia affidamento a condizioni di erogazione del servizio semplici, in cui l’ordinamento

fiscale si applica al servizio effettivamente erogato senza che il cliente debba fare ricorso a sistemi di misura e contabilità separati.

## 2. Il prelievo fiscale sulle tariffe del gas

L'attuale ordinamento fiscale stabilisce che sulle tariffe di fornitura del gas metano per combustione per usi civili, distribuito a mezzo di reti urbane, gravino:

- a) l'imposta di consumo (di seguito : accisa erariale);
- b) l'addizionale all'imposta di consumo (di seguito: addizionale regionale);
- c) l'imposta sul valore aggiunto (IVA)

L'accisa erariale e le addizionali regionali assumono oggi valori diversi per tipologia d'uso e sono differenziate sul territorio, per l'imposta sul valore aggiunto sono previste due aliquote: ordinaria del 20% , agevolata del 10% per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda (tabella 1).

**Tabella 1 - Imposte sul gas metano (in vigore all'1 gennaio 2002)**

TARIFFA	T1	T2		T3	T4
USO	Cottura e acqua calda	Riscaldamento individuale con o senza uso domestico		Riscaldamento centralizzato e usi commerciali	Usi industriali
		< 250 mc/a	>250 mc/a		
<b>IMPOSTA DI CONSUMO (lire/mc)</b>					
NORMALE	€/mc 0,04	€/mc 0,04	€/mc 0,17	€/mc 0,17	€/mc 0,012498
	L/mc 77,45	L/mc 77,45	L/mc 329,17	L/mc 329,17	L/mc 24,2
LOCALITÀ EX CASSA DEL MEZZOGIORNO	€/mc 0,0386516	€/mc 0,0386516	€/mc 0,1242182	€/mc 0,1242182	€/mc 0,012498
	L/mc 74,84	L/mc 74,84	L/mc 240,52	L/mc 240,52	L/mc 24,2
<b>ALIQUOTA IVA (%)</b>	10	20	20	20	20

Per quanto riguarda l'addizionale regionale, le aliquote sono determinate da ciascuna amministrazione regionale, con proprie norme, in misura non inferiore a €/mc 0,0051645 (10 lire/mc) e non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale e comunque in misura non superiore a €/mc 0,0309874 (60 lire/mc). Spetta all'amministrazione centrale la determinazione dei presupposti del tributo e della base imponibile.

Il decreto ministeriale 25 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2002 ha fissato le nuove aliquote di accisa (imposta di consumo) per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2002, da applicare ai territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Il suddetto decreto ha rappresentato un primo intervento di armonizzazione delle aliquote di accisa che sino al 31 dicembre 2001 erano maggiormente diversificate per uso e località geografica.

### **3. Le proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas**

L'attuale ordinamento fiscale muove dal presupposto che il soggetto esercente il servizio individui, in relazione all'uso, la tariffa che spetta all'utente o al cliente; da questa individuazione derivano le aliquote d'imposta applicate. L'Autorità ritiene necessaria e urgente una revisione e un aggiornamento dell'ordinamento fiscale, oggi basato sulla tipologia d'uso, in modo da renderlo coerente con gli obiettivi di liberalizzazione del mercato tenendo conto del nuovo ordinamento tariffario definito dall'Autorità con la deliberazione n.237/00 e articolato secondo fasce di consumo.

La revisione e l'aggiornamento dell'attuale ordinamento fiscale rivestono carattere di urgenza in considerazione del fatto che dall'1 luglio 2001, con l'introduzione delle nuove opzioni tariffarie, è venuto a mancare un chiaro riferimento circa la base imponibile, in quanto la normativa fiscale ha continuato a far riferimento alle tariffe differenziate per tipologia d'uso (uso domestico T1, riscaldamento individuale T2, altri usi T3), mentre le opzioni tariffarie presentate dalle imprese sono modulate per scaglioni di consumo.

Il permanere dei vigenti meccanismi tributari accanto al nuovo ordinamento tariffario ha costretto gli esercenti a duplicare i propri sistemi contabili per mantenere evidenza di operazioni e scritture che rispondono a criteri fra loro radicalmente diversi. Ne consegue un notevole aggravio di costi amministrativi, tale da recare pregiudizio all'efficace sviluppo del mercato concorrenziale.

Un intervento di revisione del sistema fiscale nel senso auspicato dall'Autorità, che faccia riferimento ai consumi dei clienti finali, rimuove i motivi della protesta e del contenzioso in atto in merito all'applicazione dell'IVA alle forniture di gas effettuate nel periodo aprile-ottobre per uso riscaldamento individuale e domestico (T2).

Infatti, ai clienti che utilizzano il gas per questo uso è applicata l'IVA del 20%, anziché del 10%, come ai clienti con consumi per usi domestici (T1), anche nel periodo aprile-ottobre, quando per disposizioni normative non può essere utilizzato il riscaldamento e pertanto i consumi effettuati in questo periodo sono esclusivamente domestici. Tale disparità di trattamento tra clienti è stata anche oggetto di sentenze di giudici di pace, di cui alcune favorevoli alla sua eliminazione.

Con delibera n. 126 del 13 giugno 2001 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha rappresentato al Governo l'opportunità e l'urgenza di introdurre modifiche nella normativa tributaria vigente in tema di somministrazione e consumo di gas distribuito a mezzo di reti urbane.

Si riassumono di seguito le proposte avanzate dall'Autorità:

- a) rendere il regime impositivo previsto per il gas metano usato come combustibile per usi civili, relativo all'imposta di consumo e all'addizionale regionale all'imposta di consumo, coerente con la nuova normativa tariffaria; in particolare con riferimento alla definizione della base imponibile e alla struttura delle aliquote, al fine di renderlo applicabile alla separazione tra i servizi di distribuzione e di vendita e al superamento della distinzione tariffaria fra destinazioni d'uso;
- b) eliminare la differenziazione delle aliquote dell'IVA fra forniture per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda (10%) e per altri usi (20%) per la somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas metano usato come combustibile e di gas di petroli liquefatti, introducendo un'aliquota unica.

L'Autorità ritiene che la manovra possa essere compiuta sotto il vincolo dell'invarianza del gettito. L'elevatezza delle aliquote legali, la dimensione e le prospettive di crescita dei volumi consumati concorrono a sostenere l'entità del gettito tributario derivante dalla fiscalità sul gas naturale.

Si ritiene, inoltre, opportuno che si continuino ad adottare misure del tipo di quella introdotta con il decreto ministeriale 25 marzo 2002, finalizzate a superare la bipartizione territoriale, fra aree interessate dagli interventi della ex Cassa per il Mezzogiorno e altre aree, delle aliquote dell'imposta di consumo, ferma restando la possibilità per le regioni a statuto ordinario di stabilire e di variare, entro i limiti di legge, la misura delle aliquote dell'addizionale regionale all'imposta di consumo.